

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati
bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020

Presentato il 6 ottobre 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

1. CONTESTO DELL'ACCORDO.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, di seguito «Corte», nella sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH*, ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione.

Nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Slowakische Republik contro Achmea BV*, la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione. Alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità. In particolare, l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati

bilaterali di investimento, ancorché la maggior parte degli Stati membri non lo abbia fatto.

2. ITER PROCEDURALE DI FIRMA DELL'ACCORDO.

L'Accordo in esame è un accordo tra Stati e non vede come parte contraente l'Unione europea, come invece avviene negli accordi misti. La Commissione europea ha fornito il suo pieno supporto e la sua assistenza durante tutti i negoziati, ma non è parte firmataria del trattato. L'iter procedurale di firma è, pertanto, quello *standard* dei trattati internazionali, con la preparazione dei pieni poteri ai plenipotenziari, la firma dell'accordo e la successiva ratifica.

3. FINALITÀ DELL'ACCORDO.

L'Accordo in esame intende provvedere a estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO.

L'Accordo è composto da quattro sezioni suddivise in diciotto articoli, introdotti dal preambolo, e ripartite come segue:

definizioni (sezione I, un articolo);

estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, tre articoli);

azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, sei articoli);

disposizioni finali (sezione 4, otto articoli).

L'Accordo comprende, inoltre, i seguenti allegati:

allegato A: elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo;

allegato B: elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità.

PREAMBOLO.

Il preambolo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo, comprese le sentenze della Corte, in particolare quella emessa nella causa C-478/07, *Budějovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH*, secondo cui le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea, e nella causa C-284/16, *Slovakische Republik contro Achmea BV*.

SEZIONE 1 DEFINIZIONI (ARTICOLO 1).

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nell'Accordo, in particolare le definizioni di trattati bilaterali di investimento, di procedimento arbitrale, di clausola compromissoria, di procedimento arbitrale concluso, di procedimento arbitrale pendente, di nuovo procedimento arbitrale e di clausola di caducità.

SEZIONE 2 (ARTICOLI 2-4).

L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A.

L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati

bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità.

L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

SEZIONE 3 (ARTICOLI 5-10).

L'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale.

L'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrari conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.

L'articolo 7 obbliga le parti contraenti che siano parti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrari di procedimenti arbitrari pendenti o di nuovi procedimenti arbitrari, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza *Achmea*, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

L'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrari pendenti si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle contro-

versie, compresa la composizione amichevole.

L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato « dialogo strutturato ». La procedura può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'Accordo, del trattato bilaterale di investimento in forza del quale era stato proposto il procedimento arbitrale pendente. Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato.

Il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel procedimento arbitrale pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione europea.

Il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le parti ai fini di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo, se così convengono le parti.

Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine stabilito, le parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta è comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra parte della procedura al fine di consentirle di presentare eventuali osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto dei successivi ulteriori scambi di vedute, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata

definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto.

La parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie spese e metà del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura.

Se vi è accordo sui termini della composizione, le parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante.

L'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione.

I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile.

Per usufruire di questo, l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente trattato bilaterale di investimento ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato.

L'accesso al giudice nazionale deve servire per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso

nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato.

I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel procedimento arbitrale pendente al fine di evitare il doppio risarcimento.

SEZIONE 4 (ARTICOLI 11-18).

L'articolo 11 prevede che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario dell'Accordo e ha il compito di effettuare le notifiche relative all'Accordo alle parti contraenti. Lo stesso segretario pubblica, inoltre, l'Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

L'articolo 12 dichiara che gli allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo e che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità per gli investimenti effettuati prima della sua estinzione.

L'articolo 13 statuisce che non sono ammesse riserve all'Accordo.

L'articolo 14 stabilisce che le controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole. Se entro novanta giorni non è stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte.

L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

L'articolo 16 stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui il depositario riceve

il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Prima che l'Accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un procedimento arbitrale pendente, se ratifica, approva o accetta l'Accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento e indica se il trattato bilaterale di investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del trattato.

L'articolo 17 conferisce alle parti contraenti la facoltà di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, stabilendo che, qualora entrambe le parti di un trattato bilaterale di investimento abbiano deciso di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale trattato trenta giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

L'articolo 18 stabilisce che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il Trattato sull'estinzione dei trattati bilaterali sugli Investimenti tra Stati Membri dell'Unione europea non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri.

Il Trattato infatti estingue i Trattati Bilaterali di Investimento in vigore tra gli Stati Membri e la eventuale Clausola di Caducità in essi contenuta, facendone cessare, sul piano del diritto internazionale, la produzione di effetti.

Vale rilevare che alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente, ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità. Questo vale in particolare per i Trattati bilaterali conclusi dall'Italia, ad eccezione di quello con la Bulgaria del 1988, la cui Clausola di Caducità, per effetto della legge di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione n. 179 del 23.06.90, risulta alla data odierna mantenere la propria efficacia, in seno al nostro ordinamento interno, fino al 01.09.2023. Tale aspetto verrebbe peraltro meno proprio attraverso la ratifica del Trattato multilaterale in parola, qualora autorizzata con legge.

L'Italia potrebbe essere interessata in relazione a eventuali residui procedimenti arbitrali pendenti, per i quali il Trattato prevede misure transitorie di dialogo strutturato o di riapertura dei termini per l'accesso ai giudici nazionali, ai fini della composizione delle relative controversie ancora in corso. Da questo potrebbe tuttavia derivare non certo un onere per l'Italia, e neanche contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo, bensì un risparmio finanziario, dati gli alti costi dei procedimenti arbitrali.

Al riguardo si evidenzia che i procedimenti arbitrali che possono originare da trattati con altri Stati costituiscono obbligazioni internazionali già vigenti, contratte con le relative leggi di ratifica. Inoltre, le spese per procedimenti arbitrali, così come quelle di giustizia, non sono prevedibili a priori, in quanto dipendono dalle vicende specifiche di ogni singolo contratto nonché dai comportamenti individuali delle parti contraenti. Agli eventuali oneri di procedimenti non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente si provvederà pertanto mediante apposito provvedimento.

Dalla legge di ratifica del Trattato, pertanto, non risultano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

In ottemperanza all'obbligo in capo agli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione europea (UE), lo strumento pattizio di cui al presente disegno di legge mira a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE (Corte) nella causa C478/07, *Budějovický Budvar*, che ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE. Pertanto l'accordo estingue i trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'UE e dichiara inapplicabili le relative clausole compromissorie per investitori e Stati e di caducità a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è divenuta Stato membro dell'UE. È pertanto del tutto coerente con l'azione di Governo volta a conformarsi al diritto dell'UE e conferma la lungimiranza della scelta operata dall'Italia, sin dal 2013, nel senso della denuncia dei progressi accordi bilaterali di protezione degli investimenti intra UE (e del trattato della Carta dell'Energia) proprio per la presenza della clausola arbitrale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'Accordo disciplina la materia della protezione degli investimenti tra Stati membri, la soluzione delle controversie sugli investimenti tra investitori e Stato e le relazioni tra le due Parti di un accordo bilaterale sugli investimenti intra UE. Rispetto a tale materia, nel suo parere vincolante 2/15 del 16 maggio 2017, la Corte di giustizia dell'UE ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'UE, l'Unione ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti. La Corte ha inoltre confermato la competenza esclusiva dell'UE per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti. Al contempo, la Corte ha concluso che l'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti. Con riferimento a tali materie, l'Accordo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'Italia si è già da tempo conformata in materia al diritto dell'UE. Un'incidenza dell'accordo si rileva peraltro sulla legge 23 giugno 1990,

n. 179, disciplinante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del trattato bilaterale relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti (BIT) concluso fra Italia e Bulgaria il 5 dicembre 1988, entrato in vigore il 27 dicembre 1990 e scaduto il 1° settembre 2008. L'articolo 15, comma 2, del predetto BIT (clausola di caducità) prevede infatti che i suoi articoli da 1 a 14 rimangano in vigore per ulteriori 15 anni dopo tale data (dunque fino al 1° settembre 2023) per tutti quegli investimenti che siano stati effettuati prima della sua data di scadenza (dunque prima del 1° settembre 2008).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE, anche con riferimento agli articoli 10 e 11 della Costituzione e agli sviluppi dell'integrazione europea.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Dall'analisi dell'intesa non si ravvisano profili di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi di un Accordo che estingue precedenti trattati bilaterali. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il UE non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie che sono oggetto dello stesso.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo in oggetto mira ad assicurare la compatibilità con il diritto dell'UE, in quanto estingue trattati bilaterali intra EU dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione dalla Corte di giustizia dell'UE, secondo le procedure proprie del diritto internazionale.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia. L'Accordo in oggetto mira ad evitare l'instaurazione di tali procedure nel caso in questione.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Accordo appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie che sono oggetto dell'Accordo.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Corte di giustizia dell'UE si è già pronunciata nella causa C478/07, *Budějovický Budvar*, che ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE. L'Accordo mira a conformare l'ordinamento a quanto statuito da tale sentenza.

- 5) *Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Tutti gli Stati membri firmatari, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo internazionale.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative contenute nell'Accordo rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE e dal diritto internazionale.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere bilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo sono correttamente riportati.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'Accordo non introduce modifiche o integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non ci sono effetti abrogativi impliciti nell'Accordo. Secondo quanto previsto all'articolo 2.1, l'Accordo, una volta in vigore, estinguerà gli accordi bilaterali di investimento in vigore tra gli Stati membri della UE firmatari, tra i quali non figura tuttavia alcun accordo concluso con l'Italia, che li ha estinti in precedenza.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce disposizioni di riviviscenza di norme precedentemente abrogate. Inoltre l'Italia ha estinto in precedenza i suoi trattati bilaterali di investimento con gli altri Stati membri e, con l'eccezione del solo BIT con la Bulgaria, le eventuali clausole di caducità sono scadute. Un effetto positivo dell'Accordo si scorge nel rafforzamento della dichiarazione di pari tema sottoscritta da 22 Stati membri il 15 gennaio 2019.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche che sono oggetto dell'Accordo data la natura dell'atto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Le Parti contraenti devono ratificare l'Accordo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Non ci sono quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28.04.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Stefano Stinaro

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

P.

Antonio Di Pietro



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

ACCORDO

sull'estinzione dei trattati Bilaterali di Investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea

LE PARTI CONTRAENTI,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA

IL REGNO DEI PAESI BASSI

LA REPUBBLICA DI POLONIA

LA REPUBBLICA PORTOGHESE

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

L 169/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

TENENDO PRESENTI il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell'Unione,

TENENDO PRESENTI le regole del diritto internazionale consuetudinario come codificato nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (convenzione di Vienna),

RAMMENTANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) ha stabilito nella causa C-478/07, *Budějovický Budvar*, che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE,

CONSIDERANDO che, in ottemperanza all'obbligo in capo agli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione, le parti devono trarre le necessarie conseguenze da detto diritto come interpretato nella sentenza della Corte nella causa C-284/16, *Achmea* (sentenza *Achmea*),

CONSIDERANDO che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'UE e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro dell'Unione europea,

CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti dei trattati dell'UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo cui tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali,

INTESO che il presente accordo dovrebbe applicarsi a tutti i procedimenti arbitrali tra investitori e Stati basati su trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo qualsiasi convenzione di arbitrato o altro regolamento arbitrale, ivi compresa la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma, il regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC), il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc,

PRESO ATTO che alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, e che altri trattati bilaterali di investimento interni all'Unione lo sono stati unilateralmente, e che è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità,

CONVENENDO che il presente accordo lascia impregiudicata la questione della compatibilità con i trattati dell'UE delle disposizioni sostanziali contenute nei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione,

CONSIDERANDO che il presente accordo verte sui trattati bilaterali di investimento interni all'Unione; che esso non si applica ai procedimenti tra Stati membri ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione e i suoi Stati membri tratteranno tale questione in un secondo tempo,

CONSIDERANDO che, nel momento in cui esercitano una delle libertà fondamentali, quali la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali, gli investitori degli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, godono della tutela garantita da tali libertà e, a seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione, che includono, in particolare, i principi di non discriminazione, proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte nella causa C-390/12, *Pfleger*, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una libertà fondamentale garantita dal diritto dell'Unione, tale misura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e si applicano, altresì, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte nella causa C-685/15, *Online Games Handels*, punti 55 e 56),

RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a stabilire rimedi giurisdizionali appropriati per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti degli investitori ai sensi del diritto dell'Unione. In particolare ogni Stato membro deve garantire che i propri organi giurisdizionali, ai sensi del diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte nella causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, punti da 31 a 37),

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/3

RAMMENTANDO che le controversie tra le parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 273 TFUE non devono riguardare la legittimità della misura che è oggetto di un procedimento arbitrale tra investitori e Stati in forza del Trattato Bilaterale di Investimento cui si applica il presente accordo,

TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione europea o uno Stato membro di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,

RAMMENTANDO che, alla luce delle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'11 luglio 2017 gli Stati membri e la Commissione intensificheranno senza ritardo le loro discussioni nell'intento di meglio garantire una tutela piena, forte ed effettiva degli investimenti all'interno dell'Unione europea. Tali discussioni avranno ad oggetto anche gli attuali processi e meccanismi di risoluzione delle controversie, nonché la necessità di creare appositi nuovi strumenti e meccanismi o di migliorare quelli attualmente disponibili ai sensi del diritto dell'Unione e, qualora tale necessità venga accertata, i mezzi idonei a tal fine,

RAMMENTANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le ulteriori misure e azioni che possano rivelarsi necessarie nel quadro del diritto dell'Unione al fine di garantire un livello più elevato di tutela degli investimenti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e di creare un contesto normativo più prevedibile, stabile e trasparente che incentivi gli investimenti nel mercato interno,

CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) «Trattato Bilaterale di Investimento»: uno dei trattati di investimento di cui all'allegato A o B;
- 2) «Procedimento Arbitrale»: il procedimento proposto dinanzi a un collegio arbitrale costituito ai sensi di un Trattato Bilaterale di Investimento per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea e un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 3) «Clausola Compromissoria»: la clausola compromissoria per investitori e Stati, prevista da un Trattato Bilaterale di Investimento, che prevede il Procedimento Arbitrale;
- 4) «Procedimento Arbitrale Concluso»: il Procedimento Arbitrale conclusosi con un accordo transattivo o un lodo definitivo reso prima del 6 marzo 2018 purché:
 - a) al lodo sia stata data debita esecuzione prima del 6 marzo 2018, anche qualora non sia stata eseguita o applicata una pretesa relativa alle connesse spese legali, e non sia pendente al 6 marzo 2018 alcun procedimento di impugnazione, riesame, revocazione, annullamento, esecuzione, revisione o altro procedimento analogo in relazione a detto lodo definitivo; oppure
 - b) il lodo sia stato revocato o annullato prima della data di entrata in vigore del presente accordo;
- 5) «Procedimento Arbitrale Pendente»: il Procedimento Arbitrale proposto prima del 6 marzo 2018 e che non si configura come Procedimento Arbitrale Concluso, indipendentemente dalla fase in cui versa alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- 6) «Nuovo Procedimento Arbitrale»: il Procedimento Arbitrale promosso il 6 marzo 2018 o successivamente;
- 7) «Clausola di Caducità»: la disposizione in un Trattato Bilaterale di Investimento che estende la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di detto trattato per un ulteriore periodo di tempo.

L 169/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

SEZIONE 2

ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 2

Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento

1. I Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estinguono in conformità del presente accordo.
2. Si precisa che la Clausola di Caducità contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estingue in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e cessa di produrre effetti.

ARTICOLO 3

Cessazione dei possibili effetti della Clausola di Caducità

La Clausola di Caducità contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B si estingue con il presente accordo e cessa di produrre effetti in conformità delle disposizioni stabilite nel presente accordo.

ARTICOLO 4

Disposizioni comuni

1. Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento è diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non può fungere da base giuridica per il Procedimento Arbitrale.
2. L'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A ai sensi dell'articolo 2 e l'estinzione della Clausola Caducità contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere, per ciascun trattato, dall'entrata in vigore del presente accordo per le parti contraenti interessate, conformemente all'articolo 16.

SEZIONE 3

AZIONI INTENTATE AI SENSI DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 5

Nuovo Procedimento Arbitrale

Le Clausole Compromissorie non possono fungere da base giuridica per un Nuovo Procedimento Arbitrale.

ARTICOLO 6

Procedimento Arbitrale Concluso

1. Nonostante l'articolo 4, il presente accordo lascia impregiudicati i Procedimenti Arbitrali Conclusi. Tali procedimenti non sono riaperti.
2. Il presente accordo non pregiudica la composizione amichevole di una controversia soggetta a Procedimento Arbitrale promosso prima del 6 marzo 2018.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/5

ARTICOLO 7

Obblighi delle parti contraenti in relazione ai Procedimenti Arbitrali Pendenti e ai Nuovi Procedimenti Arbitrali

Le parti contraenti che sono vincolate da Trattati Bilaterali di Investimento sulla base dei quali sono stati promossi Procedimenti Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali:

- a) informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza *Achmea* di cui all'articolo 4; e
- b) qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato Bilaterale di Investimento, chiedono al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

ARTICOLO 8

Misure transitorie afferenti ai Procedimenti Arbitrali Pendenti

1. Ove l'investitore sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10.
2. Non trovano applicazione le misure transitorie di cui al presente articolo quando, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del Trattato Bilaterale di Investimento in questione ovvero non viola detto Trattato.
3. Ove un Procedimento Arbitrale Pendente ricomprenda domande riconvenzionali formulate dalla parte contraente interessata, a dette domande si applicano *mutatis mutandis* il presente articolo e gli articoli 9 e 10.
4. La parte contraente interessata e l'investitore possono concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, ivi compresa la composizione amichevole, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

ARTICOLO 9

Dialogo strutturato in caso di Procedimento Arbitrale Pendente

1. Un investitore che sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente può chiedere alla parte contraente interessata dal procedimento di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo, purché:
 - a) il Procedimento Arbitrale Pendente sia stato sospeso su richiesta esplicita dell'investitore; e,
 - b) in caso di lodo già reso nel Procedimento Arbitrale Pendente ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, l'investitore si impegni ad astenersi dal proporre un procedimento per il suo riconoscimento, la sua esecuzione, la sua applicazione o il suo pagamento in uno Stato membro o in un paese terzo oppure, se detto procedimento è già iniziato, a chiederne la sospensione.

La parte contraente interessata risponde per iscritto entro due mesi, conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

Anche una parte contraente può chiedere all'investitore coinvolto nel Procedimento Arbitrale Pendente di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo. L'investitore può accettare per iscritto entro due mesi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

La risposta della parte contraente interessata o l'accettazione dell'investitore devono indicare, se del caso, che la procedura di risoluzione della controversia è avviata.

2. La procedura di risoluzione della controversia può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'articolo 2 o 3 del presente accordo, del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, con richiesta proposta a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il meccanismo di risoluzione delle controversie è d'obbligo se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 è in contrasto con il diritto dell'Unione.

4. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non può essere attivato se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 non è in contrasto con il diritto dell'Unione. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione poi divenuta definitiva la quale stabilisca che detta misura non è in contrasto con il diritto dell'Unione.
5. Se è in corso un procedimento giurisdizionale il cui oggetto è ottenere la sentenza di cui al paragrafo 3 o 4, la parte contraente interessata ne informa l'investitore nella risposta di cui al paragrafo 1. L'avvio della procedura di risoluzione della controversia è sospeso finché il procedimento giurisdizionale non abbia dato luogo a una sentenza non assoggettabile a impugnazione. La parte contraente interessata ne informa l'investitore entro due settimane dalla pronuncia di tale sentenza. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione che non è ancora divenuta definitiva.
6. Il meccanismo di risoluzione delle controversie può essere attivato qualora possa configurarsi violazione del diritto dell'Unione a seguito di una misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e non si applichi il paragrafo 3 né il paragrafo 4.
7. Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extraarbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di Procedimento Arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato. A ciascuna parte della procedura di risoluzione è data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.
8. Il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione. Il facilitatore non è cittadino dello Stato membro in cui è stato realizzato l'investimento, né dello Stato membro di origine dell'investitore e non deve versare in una situazione di conflitto di interessi. Se nel mese successivo all'avvio della procedura di risoluzione non viene raggiunto un accordo comune sulla scelta del facilitatore imparziale, l'investitore o la parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente in questione chiede al direttore generale del servizio giuridico della Commissione europea di designare un ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale nomina, previa consultazione di ciascuna parte della controversia, una personalità che riunisca i criteri stabiliti nel presente paragrafo. L'allegato D fissa un tariffario indicativo dei compensi per il facilitatore.
9. Il facilitatore chiede all'investitore e allo Stato membro in cui è stato realizzato l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6, il facilitatore può chiedere alla Commissione europea un parere, da rendersi entro due mesi, sulle eventuali questioni di diritto dell'Unione.
10. Il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le parti in vista di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo se così convengono le parti. Le parti partecipano al processo in buona fede. Il facilitatore tiene in debito conto le sentenze della Corte o del giudice nazionale, le decisioni della Commissione europea divenute definitive e il parere di cui al paragrafo 9, ultima frase. Il facilitatore tiene altresì conto dei provvedimenti adottati dalla parte contraente interessata per conformarsi alla sentenza della Corte e della giurisprudenza della Corte sull'entità del risarcimento del danno ai sensi del diritto dell'Unione.
11. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine di cui al paragrafo 10, le parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta è comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra parte della procedura per osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti.
12. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto degli ulteriori scambi di vedute di cui al paragrafo 11, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto.
13. La parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione, sopprimendo le informazioni riservate, ove necessario. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie spese e metà del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/7

14. Se vi è accordo sui termini della composizione, le parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante. I termini della composizione:

- a) devono includere:
 - i) l'obbligo in capo all'investitore di rinunciare al procedimento arbitrale ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, oppure, se del caso, tenere conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento; e
 - ii) l'impegno ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale; e
- b) possono includere la rinuncia a tutti gli altri diritti e pretese connessi alla misura relativi al procedimento di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10

Accesso ai giudici nazionali

1. L'investitore ha il diritto di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di Procedimento Arbitrale Pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione, entro i termini di cui al paragrafo 2 purché:

- a) l'investitore rinunci al Procedimento Arbitrale Pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato Bilaterale di Investimento ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si impegna ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale:
 - i) nei sei mesi successivi all'estinzione del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, ove non sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9;
 - ii) nei sei mesi successivi alla data in cui la parte contraente interessata respinge la domanda dell'investitore di avviare un dialogo strutturato a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 6; oppure
 - iii) nei sei mesi successivi alla data in cui l'ultima delle parti comunica la sua decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 12, ove sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9;
- b) l'accesso al giudice nazionale serva per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione; e
- c) se del caso, non sia stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato di cui all'articolo 9.

2. I termini previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali a norma del paragrafo 1 si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al Procedimento Arbitrale Pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale conformemente al paragrafo 1, lettera a), e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile.

3. Si precisa che le disposizioni dei Trattati Bilaterali di Investimento estinti in virtù del presente accordo non sono considerate parte del diritto applicabile nei procedimenti proposti dinanzi al giudice nazionale in virtù del presente accordo.

4. Si precisa che le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di dare adito a nuovi ricorsi giurisdizionali che l'investitore non potrebbe esperire ai sensi del diritto nazionale applicabile.

5. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

L 169/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle parti contraenti:
 - a) l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 17;
 - b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 15;
 - c) la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1;
 - d) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ARTICOLO 12

Allegati

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. È considerato un Trattato Bilaterale di Investimento di cui all'allegato B il Trattato Bilaterale di Investimento di cui all'allegato A che non sia in vigore alla data in cui entra in vigore il presente accordo per le parti contraenti interessate ma nel cui ambito di applicazione possano ancora rientrare, in virtù della sua Clausola di Caducità, investimenti effettuati prima della data di estinzione.

ARTICOLO 13

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

ARTICOLO 14

Composizione delle controversie

1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole.
2. Se entro 90 giorni non è stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte in conformità dell'articolo 273 TFUE.
3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.

ARTICOLO 15

Ratifica, approvazione o accettazione

Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

Le parti contraenti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
2. Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/9

3. Prima che il presente accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un Procedimento Arbitrale Pendente, se ratifica, approva o accetta il presente accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento. Detta comunicazione indica se il Trattato Bilaterale di Investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del Trattato.

ARTICOLO 17

Applicazione provvisoria

1. Le parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le parti contraenti notificano la decisione al depositario.
2. Qualora entrambe le parti di un Trattato Bilaterale di Investimento abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale Trattato 30 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

ARTICOLO 18

Testi autentici

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario.

Съставено в Брюксел на пети май две хиляди и двадесета година.
Hecho en Bruselas, el cinco de mayo de dos mil veinte.
V Bruselu dne pátého května dva tisíce dvacet.
Udfærdiget i Bruxelles den femte maj to tusind og tyve.
Geschehen zu Brüssel am fünften Mai zweitausendzwanzig.
Kahe tuhande kahekümnenda aasta maikuu viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι.
Done at Brussels on the fifth day of May in the year two thousand and twenty.
Fait à Bruxelles, le cinq mai deux mille vingt.
Sastavljeno u Bruxellesu petog svibnja godine dvije tisuće dvadesete.
Fatto a Bruxelles, addì cinque maggio duemilaventi.
Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada piektajā maijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gegužės penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétézer-huszdik év május havának ötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-hames jum ta' Mejju fis-sena elfejn u għoxrin.
Gedaan te Brussel, vijf mei tweeduizend twintig.
Sporządzono w Brukseli dnia piątego maja roku dwa tysiące dwudziestego.
Feito em Bruxelas, em cinco de maio de dois mil e vinte.
Íntocmit la Bruxelles la cincí mai douã mii douăzeci.
V Bruseli piateho mája dvetisícdvadsať.
V Bruslju, petega maja dva tisoč dvajset.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/11

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien




Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



L 169/12

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/13

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

L 169/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/15

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku



Peter Jan

—

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/17

ALLEGATO A (1)

ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO ESTINTI DAL PRESENTE ACCORDO

Stato membro	Parte/Paesi	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Unione economica belgo-lussemburghese	HU	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.5.1986	23.9.1988
	BG	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	25.10.1988	29.5.1991
	PL	Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.5.1987	2.8.1991
	CZ	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	SK	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	MT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.3.1987	15.6.1993
	LV	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.3.1996	4.4.1999
	CY	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti e scambio di lettere	26.2.1991	5.6.1999
	LT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1997	6.9.1999
	EE	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.1.1996	23.9.1999
RO	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.3.1996	9.3.2001	

(1) Per evitare equivoci, ciascun Trattato Bilaterale di Investimento elencato nel presente allegato comprende, a seconda dei casi, qualsiasi modifica, protocollo, allegato o scambio di lettere ad esso connesso.

L 169/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica di Bulgaria	SI	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.2.1999	14.1.2002
	HR	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	31.10.2001	28.12.2003
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.6.1984	7.2.1985
	DE	Trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.4.1986	10.3.1988
	CY	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.11.1987	18.5.1988
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.4.1989	1.5.1990
	BLEU	Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	25.10.1988	29.5.1991
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1994	9.3.1995
	PL	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.4.1994	9.3.1995
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.3.1993	29.4.1995
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.4.1993	20.5.1995
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Romania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.6.1994	23.5.1995
	HU	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	8.6.1994	7.9.1995
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	20.2.1998

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/19

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	ES	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	5.9.1995	22.4.1998
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.3.1999	30.9.2000
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica portoghese per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti	27.5.1993	20.11.2000
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	30.6.1998	26.11.2000
	NL	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.10.1999	1.3.2001
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.12.2003	23.7.2004
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione degli investimenti	21.11.2005	25.4.2006
Repubblica ceca	FR	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	ES	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca ^(*) e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	12.12.1990	28.11.1991
	BLEU	Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	DE	Trattato tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	NL	Accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno dei Paesi Bassi	29.4.1991	1.10.1992

(*) Si precisa, per maggiore chiarezza, che laddove la Repubblica socialista cecoslovacca o la Repubblica federativa ceca e slovacca sia menzionata come parte di un Trattato Bilaterale di investimento elencato nel presente allegato, i riferimenti alla Repubblica socialista cecoslovacca o alla Repubblica federativa ceca e slovacca sono da intendersi come riferimenti alla Repubblica ceca e/o alla Repubblica slovacca, a seconda dei casi.

L 169/20

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	30.12.1992 (CZ) 31.12.1992 (EL)
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.11.1993	28.7.1994
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1993	3.8.1994
	HU	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.1.1993	25.5.1995
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1994	12.7.1995
	HR	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.3.1996	15.5.1997
	BG	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.3.1999	30.9.2000
	CY	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.6.2001	25.9.2002
Regno di Danimarca	HU	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.5.1988	1.10.1988
	SK	Accordo tra il Regno di Danimarca e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.3.1991	19.9.1992 (successione l.l. 1993)
	LT	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	8.1.1993
	LV	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	18.11.1994
	BG	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	1.4.1993	20.5.1995
	HR	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.7.2000	12.1.2002

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/21

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica federale di Germania	SI	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.5.1999	30.3.2002
	EL	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Grecia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.3.1961	15.7.1963
	MT	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.9.1974	14.12.1975
	PT	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1980	23.4.1982
	HU	Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.4.1986	7.11.1987
	BG	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.4.1986	10.3.1988
	CZ	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	SK	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	LV	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.4.1993	9.6.1996
	EE	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1992	12.1.1997
	LT	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.2.1992	27.6.1997
	SI	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.10.1993	18.7.1998
	RO	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	12.12.1998
HR	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti (*)	21.3.1997	28.9.2000	

(*) Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ("RSFJ") nelle relazioni tra la Germania e la Croazia. Ciò non pregiudica l'applicabilità del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex RSFJ nelle relazioni tra la Germania e alcuni Stati formatisi nel territorio dell'ex RSFJ che non sono Stati membri dell'UE.

L 169/22

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica di Estonia	NL	Accordo tra la Repubblica di Estonia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1992	1.9.1993
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1992	25.9.1995
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.2.1996	23.5.1996
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1995	20.6.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1992	12.1.1997
	ES	Accordo tra la Repubblica di Estonia e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.11.1997	1.7.1998
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.4.1997	1.8.1998 (EL) 7.8.1998 (EE)
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Estonia, da una parte, e l'Unione economica belgo-lussemburghese, dall'altra, in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.1.1996	23.9.1999
	DE	Trattato tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.3.1961	15.7.1963
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.5.1989	1.2.1992
Repubblica ellenica	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	30.12.1992 (CZ) 31.12.1992 (EL)
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	31.12.1992
	CY	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.3.1992	26.2.1993
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.3.1993	29.4.1995

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/23

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.7.1996	10.7.1997
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.7.1995	8.2.1998 (EL) 9.2.1988 (LV)
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	23.5.1997	11.6.1998 (RO) 12.6.1998 (EL)
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.4.1997	1.8.1998 (EL) 7.8.1998 (EE)
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	18.10.1996	20.10.1998 (EL) 21.10.1998 (HR)
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	29.5.1997	10.2.2000
Regno di Spagna	CZ	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di protezione e di promozione reciproca degli investimenti (*)	12.12.1990	28.11.1991
	SK	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di protezione e promozione reciproche degli investimenti	12.12.1990	28.11.1991
	HU	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.11.1989	1.8.1992
	RO	Accordo tra la Spagna e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.1.1995	7.12.1995
	LT	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.7.1994	22.12.1995
	LV	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.10.1995	14.3.1997
	BG	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.9.1995	22.4.1998

(*) Si precisa, per maggiore chiarezza, che laddove la Repubblica socialista cecoslovacca o la Repubblica federativa ceca e slovacca sia menzionata come parte di un Trattato Bilaterale di investimento elencato nel presente allegato, i riferimenti alla Repubblica socialista cecoslovacca o alla Repubblica federativa ceca e slovacca sono da intendersi come riferimenti alla Repubblica ceca e/o alla Repubblica slovacca, a seconda dei casi.

L 169/24

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica francese	EE	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Estonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.11.1997	1.7.1998
	HR	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1997	17.9.1998
	SI	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.7.1998	3.4.2000
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.8.1976	1.1.1978
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.11.1986	30.9.1987
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.4.1989	1.5.1990
	CZ	Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	SK	Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.5.1992	1.10.1994
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.4.1992	27.3.1995
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1992	25.9.1995
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Romania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.3.1995	20.6.1996
HR	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti ^(*)	3.6.1996	5.3.1998	

(*) Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e l'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (FRSH*) nelle relazioni tra la Francia e la Croazia.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/25

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica di Croazia	SI	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	11.2.1998	5.8.2000
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.6.1994	9.9.1995
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.2.1996	5.2.1997 (SK) 6.2.1997 (HR)
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.3.1996	15.5.1997
	PT	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.5.1995	24.10.1997
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	20.2.1998
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti ^(*)	3.6.1996	5.3.1998
	ES	Accordo tra la Repubblica di Croazia e il Regno di Spagna in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1997	17.9.1998
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	18.10.1996	20.10.1998 (EL) 21.10.1998 (HR)
	NL	Accordo tra la Repubblica di Croazia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.4.1998	1.6.1999
DE	Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti ^(†)	21.3.1997	28.9.2000	
DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.7.2000	12.1.2002	

^(*) Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e l'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ("RSF") nelle relazioni tra la Francia e la Croazia.

^(†) Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ("RSF") nelle relazioni tra la Germania e la Croazia. Ciò non pregiudica l'applicabilità del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex RSF nelle relazioni tra la Germania e alcuni Stati formatisi nel territorio dell'ex RSF che non sono Stati membri dell'UE.

L 169/26

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	HU	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.5.1996	1.3.2002
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.7.2001	10.5.2002
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	31.10.2001	28.12.2003
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.12.1997	8.7.2004
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.4.2002	25.5.2005
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.4.2008	30.1.2009
Repubblica di Cipro	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.11.1987	18.5.1988
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.5.1989	25.5.1990
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.3.1992	26.2.1993
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Romania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.7.1991	10.7.1993
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Cipro e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, e scambio di lettere	26.2.1991	5.6.1999
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.6.2001	25.9.2002
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.9.2002	30.11.2003
Repubblica di Lettonia	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.5.1992	1.10.1994

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/27

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	18.11.1994
	NL	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.3.1994	1.4.1995
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.2.1996	23.5.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.4.1993	9.6.1996
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione degli investimenti	7.2.1996	23.7.1996
	ES	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.10.1995	14.3.1997
	PT	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.9.1995	17.7.1997
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.7.1995	8.2.1998 (EL) 9.2.1988 (LV)
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.4.1998	30.10.1998
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.3.1996	4.4.1999
	HU	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.6.1999	25.8.2000
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.11.2001	22.8.2002
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.12.2003	23.7.2004
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.4.2002	25.5.2005

L 169/28

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica di Lituania	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	8.1.1993
	PL	Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.9.1992	6.8.1993
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.3.1994	15.12.1994
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.4.1992	27.3.1995
	NL	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.1.1994	1.4.1995
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1994	12.7.1995
	ES	Accordo tra la Repubblica di Lituania e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.7.1994	22.12.1995
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1995	20.6.1996
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione degli investimenti	7.2.1996	23.7.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.2.1992	27.6.1997
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.7.1996	10.7.1997
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Lituania e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1997	6.9.1999
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione degli investimenti	13.10.1998	15.5.2002
	HU	Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.5.1999	20.5.2003
	PT	Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.5.1998	14.8.2003

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/29

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Unione economica belgo-lussemburghese	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione degli investimenti	21.11.2005	25.4.2006
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.4.2008	30.1.2009
	HU	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.5.1986	23.9.1988
	BG	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione degli investimenti	25.10.1988	29.5.1991
	PL	Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.5.1987	2.8.1991
	CZ	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	SK	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	MT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.3.1987	15.6.1993
	LV	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.3.1996	4.4.1999
	CY	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti e scambio di lettere	26.2.1991	5.6.1999
	LT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1997	6.9.1999
	EE	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.1.1996	23.9.1999
	RO	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.3.1996	9.3.2001

L 169/30

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Ungheria	SI	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	1.2.1999	14.1.2002
	HR	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	31.10.2001	28.12.2003
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	6.11.1986	30.9.1987
	DE	Trattato tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.4.1986	7.11.1987
	NL	Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.9.1987	1.6.1988
	BLEU	Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.5.1986	23.9.1988
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.5.1988	1.10.1988
	CY	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	24.5.1989	25.5.1990
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.5.1989	1.2.1992
	ES	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e il Regno di Spagna in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.11.1989	1.8.1992
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.1.1993	25.5.1995
	PL	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	23.9.1992	16.6.1995
	BG	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	8.6.1994	7.9.1995
	RO	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1993	6.5.1996

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/31

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	SK	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.1.1993	19.7.1996
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.2.1992	8.10.1997
	SI	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1996	9.6.2000
	LV	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.6.1999	25.8.2000
	HR	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.5.1996	1.3.2002
	LT	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.5.1999	20.5.2003
Repubblica di Malta	DE	Trattato tra Malta e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.9.1974	14.12.1975
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.8.1976	1.1.1978
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.6.1984	7.2.1985
	NL	Accordo tra il governo di Malta e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.9.1984	1.7.1985
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Malta e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.3.1987	15.6.1993
	SK	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1999	29.5.2000
	SI	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproche degli investimenti	15.3.2001	6.11.2001
	HR	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.7.2001	10.5.2002
	CY	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.9.2002	30.11.2003

L 169/32

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore	
Regno dei Paesi Bassi	MT	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.9.1984	1.7.1985	
	HU	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.9.1987	1.6.1988	
	CZ	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	29.4.1991	1.10.1992	
	SK	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	29.4.1991	1.10.1992	
	EE	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1992	1.9.1993	
	RO	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.4.1994	1.2.1995	
	LT	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.1.1994	1.4.1995	
	LV	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.3.1994	1.4.1995	
	SI	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.9.1996	1.8.1998	
	HR	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.4.1998	1.6.1999	
	BG	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.10.1999	1.3.2001	
	Repubblica di Polonia	BLEU	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Polonia, da una parte, e il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.5.1987	2.8.1991
		LT	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.9.1992	6.8.1993
BG		Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	11.4.1994	9.3.1995	

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/33

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica portoghese	HU	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.9.1992	16.6.1995
	SK	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	18.8.1994	14.3.1996
	SI	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.6.1996	31.3.2000
	DE	Trattato tra la Repubblica portoghese e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1980	23.4.1982
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1993	3.8.1994
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.11.1993	17.11.1994
	LV	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.9.1995	17.7.1997
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti	28.2.1992	8.10.1997
	HR	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.5.1995	24.10.1997
	SK	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.7.1995	15.5.1999
	SI	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1997	4.5.2000
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.5.1993	20.11.2000
	LT	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.5.1998	14.8.2003
Romania	CY	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.7.1991	10.7.1993
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica di Romania e il governo della Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.11.1993	28.7.1994

L 169/34

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	PT	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.11.1993	17.11.1994
	LT	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.3.1994	15.12.1994
	NL	Accordo tra il governo della Romania e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.4.1994	1.2.1995
	BG	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.6.1994	23.5.1995
	HR	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.6.1994	9.9.1995
	ES	Accordo tra la Romania e la Spagna in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.1.1995	7.12.1995
	SK	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.3.1994	7.3.1996
	HU	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1993	6.5.1996
	FR	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.3.1995	20.6.1996
	SI	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.1.1996	24.11.1996
	EL	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	23.5.1997	11.6.1998 (RO) 12.6.1998 (EL)
	DE	Trattato tra la Romania e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	12.12.1998
	BLEU	Accordo tra il governo della Romania e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.3.1996	9.3.2001
	LV	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.11.2001	22.8.2002
Repubblica di Slovenia	SK	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.7.1993	28.3.1996

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/35

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.1.1996	24.11.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.10.1993	18.7.1998
	NL	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.9.1996	1.8.1998
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	29.5.1997	10.2.2000
	PL	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.6.1996	31.3.2000
	ES	Accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica di Slovenia e il Regno di Spagna	15.7.1998	3.4.2000
	PT	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1997	4.5.2000
	HU	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1996	9.6.2000
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.2.1998	5.8.2000
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.6.1998	26.11.2000
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.3.2001	6.11.2001
	BLEU	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.2.1999	14.1.2002
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.5.1999	30.3.2002
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione degli investimenti	13.10.1998	15.5.2002

L 169/36

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica slovacca	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione degli investimenti	12.12.1997	8.7.2004
	FR	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	ES	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.12.1990	28.11.1991
	BLEU	Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	DE	Trattato tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	DK	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.3.1991	19.9.1992 (successione l.1.1993)
	NL	Accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno dei Paesi Bassi	29.4.1991	1.10.1992
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	31.12.1992
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1994	9.3.1995
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.3.1994	7.3.1996
	PL	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	18.8.1994	14.3.1996
	SI	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.7.1993	28.3.1996
	HU	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.1.1993	19.7.1996

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/37

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.2.1996	5.2.1997 (SK) 6.2.1997 (HR)
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.4.1998	30.10.1998
	PT	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.7.1995	15.5.1999
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1999	29.5.2000

L 169/38

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO CHE SONO STATI DICHIARATI ESTINTI E IN CUI PUÒ ESSERE IN VIGORE UNA CLAUSOLA DI CADUCITÀ

ALLEGATO B (*)

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore	Data di estinzione
Repubblica di Bulgaria	IT	Accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti	5.12.1988	27.12.1990	1.9.2008
Repubblica federale di Germania	PL	Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica popolare di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.1.1989	24.2.1991	18.10.2019
Repubblica ellenica	PL	Accordo tra la Repubblica ellenica e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.10.1992	20.2.1995	7.11.2019
Regno di Spagna	PL	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.7.1992	1.5.1993	16.10.2019
Repubblica francese	PL	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.2.1989	10.2.1990	19.7.2019
Repubblica di Croazia	PL	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.2.1995	4.10.1995	18.10.2019
Repubblica italiana	MT	Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti (*)	28.7.1967	15.10.1973	1.3.2008
	BG	Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti	5.12.1988	27.12.1990	1.9.2008
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti	8.3.2000	11.8.2003	1.9.2008
Repubblica di Cipro	PL	Accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.6.1992	6.7.1993	17.1.2019
Repubblica di Malta	IT	Accordo fra il governo di Malta e il governo della Repubblica italiana per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti (*)	28.7.1967	15.10.1973	1.3.2008

(*) Per evitare equivoci, ciascun Trattato Bilaterale di Investimento elencato nel presente allegato comprende, a seconda dei casi, qualsiasi modifica, protocollo, allegato o scambio di lettere ad esso connesso.

(*) Il trattato è stato estinto il 1° marzo 2008 in base ai termini del trattato stesso e non contiene una Clausola di Caducità. È inserito nel presente allegato soltanto per maggiore chiarezza.

(*) Il trattato è stato estinto il 1° marzo 2008 in base ai termini del trattato stesso e non contiene una Clausola di Caducità. È inserito nel presente allegato soltanto per maggiore chiarezza.

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/39

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore	Data di estinzione
Regno dei Paesi Bassi	PL	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1992	1.2.1994	2.2.2019
Repubblica di Polonia	FR	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.2.1989	10.2.1990	19.7.2019
	DE	Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.11.1989	24.2.1991	18.10.2019
	ES	Accordo tra la Repubblica di Polonia e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.7.1992	1.5.1993	16.10.2019
	CY	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.6.1992	6.7.1993	17.1.2019
	NL	Accordo tra la Repubblica di Polonia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1992	1.2.1994	2.2.2019
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.3.1993	3.8.1994	3.8.2019
	EL	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.10.1992	20.2.1995	7.11.2019
	HR	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.2.1995	4.10.1995	18.10.2019
Repubblica portoghese	PL	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.3.1993	3.8.1994	3.8.2019
Repubblica di Slovenia	IT	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti	8.3.2000	11.8.2003	1.9.2008

L 169/40

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2020

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

In riferimento al procedimento di cui sopra, [Stato membro ospitante], in cui è stabilito l'attore, e [Stato membro convenuto] informano il Collegio Arbitrale che le parti dei trattati UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione condividono la visione comune seguente, espressa all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea:

"Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento è diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non può fungere da base giuridica del Procedimento Arbitrale."

Per le espressioni qui utilizzate si vedano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea.

—

29.5.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/41

ALLEGATO D

TARIFFARIO INDICATIVO DEI COMPENSI DEL FACILITATORE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 8, ULTIMA FRASE

Avvio del dialogo strutturato, analisi interna preliminare e richiesta all'investitore e allo Stato membro che ospita l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina	1 000 EUR
Organizzazione dei negoziati per la risoluzione della controversia e sostegno alle parti in vista di una composizione amichevole	1 000 EUR
Progetto di composizione amichevole	1 000 EUR
(In caso di mancata accettazione della composizione amichevole) organizzazione di nuovi negoziati sulla base delle modifiche richieste dalle parti nell'intento di trovare una composizione accettabile per entrambe le parti	1 000 EUR
(Se non è ancora stata trovata una soluzione) proposta di composizione amichevole	1 000 EUR

PAGINA BIANCA



18PDL0160810